

Requisiti per l'iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale. (Art. 1, comma 7, della Legge 21.03.1990 n. 53)

1. Essere elettore/trice del Comune;
2. Essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
3. Non essere stata/o radiata/o, in passato, dall'Albo dei Presidenti per taluno dei motivi di cui all'art. 1, quarto comma, della Legge 21.03.1990 n. 53;
4. Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative o di incompatibilità di cui agli artt. 38 del T.U. n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960; (*)
5. Non aver superato il 70° anno di età.

(*) Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) I dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei trasporti;
- b) Gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- c) I medici provinciali, gli Ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- d) I Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- e) I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

La domanda va presentata dal 1° ottobre al 31 ottobre. L'iscrizione nell'Albo Unico dei Presidenti rimane valida finché non si presenta richiesta scritta di cancellazione entro il 31 Dicembre di ogni anno.